



## **CANNE FUMARIE**

**La corretta installazione di impianti termici a biomassa legnosa,  
segnalazioni e procedimenti: dalle stufe ai caminetti.**

**Orientamenti Giurisprudenziali**

**P. Fumista - Luciano Rossi**  
Consulente Tecnico MT CAMINI

La questione dei **permessi** per l'installazione di una **canna fumaria** è abbastanza complicata, soprattutto quando non è possibile agire in regime di **autodichiarazione**, dunque quando è necessario chiedere il “**via libera**” dell'Ente.

Tra l'altro, le norme, almeno a livello nazionale, non sono granché **omogenee**.

E' necessario quindi, fare riferimento all'**Amministrazione Comunale**, per comprendere la natura del **titolo** che occorre possedere, dato che si segnalano **differenze** di approcci tra un comune e l'altro, anche sostanziali.

Serve o non serve il permesso per costruire

L'installazione di una **canna fumaria** configura un **abuso edilizio** oppure si tratta di un'attività di **edilizia libera**?

Il **Testo Unico dell'edilizia** è al centro, spesso, di **diversi** orientamenti giurisprudenziali su medesime opere, come ad esempio la **canna fumaria**, elemento dell'edificio privo di rilevanza urbanistico-funzionale, ma sul quale resta un margine di discrezionalità che, a volte, significa '**abuso edilizio**'.

Un dubbio frequente su cui ha dato un importante chiarimento il **TAR BASILICATA** con la **Sentenza n. 589 del 15 settembre 2021**.

La Sentenza 589/2021 del **TAR BASILICATA**, si allinea alle altre recenti pronunce sulla materia (*TAR Abruzzo 209/2016 e TAR Umbria 41/2020*), sostenendo che:

*" D'altra parte, più in generale, deve ritenersi che la **canna fumaria** costituisce ordinariamente un **volume tecnico** e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione **non è necessario il permesso di costruire**, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti – il che, in specie, non emerge - **di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile**, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr. ex plurimis, T.A.R. Umbria, sez. I, 31/1/2020, n. 41)».*

Quindi soltanto le canne fumarie di piccole dimensioni sono sottoposte ad «**Autorizzazione Edilizia**», mentre per le canne fumarie di grandi dimensioni è necessaria la «**Concessione Edilizia**».

Tra gli allegati del D.M. 2 marzo 2018, è stato inserito il **Glossario** delle opere ritenute «**edilizia libera**», per le quali **non sono necessari permessi** specifici ed esplicita i casi limite per i quali i **Comuni** non potranno imporre vincoli.

I lavori in casa che riguardano gli impianti, **non sono soggetti** a permessi per ... «**riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi**»;

Quando la **canna fumaria** è posta a servizio **di una singola unità immobiliare**, essa deve ritenersi di **proprietà esclusiva** del singolo condòmino, che è **responsabile** ai sensi dell'art. 2051 c.c., della sua **custodia** e dei **danni** provocati dalla medesima, salvo che provi il caso fortuito.

L'intervento di mera **sostituzione** di una **canna fumaria**, con posa in opera di **elementi modulari in acciaio** in sostituzione di una canna fumaria preesistente con le stesse dimensioni e identica ubicazione rispetto alla precedente, va' considerato un intervento di «**manutenzione ordinaria**».

L'installazione di una **canna fumaria**, rientra nell'uso **legittimo** della facciata comune per cui, una volta salvaguardato il posizionamento di un manufatto che si adegui all'**estetica** della facciata stessa, essa rappresenta una **modifica** conforme alla destinazione del **bene comune** che ciascun condòmino può effettuare, **addirittura senza neppure ottenere il consenso degli altri condomini:**

**TAR Marche Sez. I- Sentenza n. 648/2017**

*"Per costante giurisprudenza, la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, **può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini**, purché non impedisca agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di **eccessiva vastità**.*

*Il singolo condòmino **ha quindi titolo**, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, **a ottenere la concessione edilizia** per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti (si veda TAR Toscana 28 ottobre 2015 n. 147 e la giurisprudenza richiamata)".*

In applicazione dell'**art. 906 c.c.**, la **distanza legale** per la collocazione di **una canna fumaria** sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condòmini, **non può essere inferiore a 75 centimetri** dai più vicini sporti dei **balconi** di proprietà esclusiva degli altri condòmini.

**Non è, però, consentito** al condòmino **installare** sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - **canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale** di cui altri condòmini usufruiscono dalle **vedute** situate nello stesso muro.  
*(Cass. civile, sez. II, n. 1345)*

L'emissione di **cattivi odori o fumi**, è un problema sempre più sentito da **cittadini e condòmini**, lo testimonia il crescente numero di esposti o segnalazioni da parte degli **Amministratori** alle Autorità di vigilanza.

Gli esposti, di solito sono di **tre tipi**:

- quelli **odorosi**, per gli odori delle friggitorie, cucine di pub e ristoranti;
- quelli che riguardano i **fumi** e il **particolato**, di solito dovuti alle emissioni dei **forni a legna** delle pizzerie o dei panifici;
- quelli sul **microclima**, causate dalle temperature che surriscaldano ambienti **adiacenti** o **sovrastanti** i locali, per il passaggio delle canne fumarie.

Con specifico riferimento alla **dispersione dei fumi** dalla canna fumaria, devono essere considerate le disposizioni in materia di **immissioni**, cui consegue l'obbligo di non superare la soglia della **normale tollerabilità** ex art. 844 c.c. anche al fine di evitare la configurabilità del reato di "**getto pericoloso di cose**", previsto dall'art. 674 c.p.

*«L'esistenza delle **immissioni** non implica necessariamente un **danno risarcibile**, poiché è possibile eliminare il fenomeno tramite **accorgimenti tecnici**, il danno alla salute può essere escluso" (Cass. II Sez. civ. n. 26882/19).*

Questo il **giudizio** che si era concluso appurando l'effettiva **responsabilità** di una pizzeria nella produzione di **fumi maleodoranti** stabilendo la **condanna** al miglioramento della **canna fumaria** con soluzioni d'intervento più moderne e all'avanguardia: l'adozione di un **impianto di abbattimento delle emissioni gassose** di avanzata tecnologia, consente la regolare prosecuzione dell'attività.

il **TAR CAMPANIA** (*Sez. ii, Sent. 592 /19 del 03 aprile 2019*), ha **annullato** il provvedimento del comune di Nocera Inferiore che imponeva la **demolizione** della **canna fumaria** di un esercizio commerciale, per un presunto inquinamento **acustico** ed **olfattivo** proveniente dall'**impianto di abbattimento fumi**, segnalato dai condòmini in persona dell'**Amministratore**.

L'ordinanza era peraltro **illegittima**, anche dal punto di vista edilizio: l'impianto fumi/odori doveva *“ritenersi un **volume tecnico** e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico – funzionale, per la cui realizzazione **non è necessario il permesso di costruire**, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della **demolizione** (ex multis, Tar Campania Napoli sez. vii, 15 dicembre 2010, n. 27380)”* più precisamente, *“l'impianto della ricorrente è di piccole dimensioni, con nessun impatto sul paesaggio e non modifica minimamente il prospetto condominiale”*;

- Caso 1: malfunzionamento canna fumaria installata nel 2013 dal termoidraulico, sprovvista di marcatura CE: demolizione con rifacimento completo;
- Caso 2: canna fumaria certificata secondo UNI 7129 -3 per una caldaia a gas, utilizzata invece per lo scarico di una stufa a legna installata dal proprietario: incendio del tetto;
- Caso 3: surriscaldamento locale camera da letto, dovuto al passaggio all'interno del muro di una canna fumaria di un forno per pizzeria: temperatura rilevata in camera da letto il 4 agosto alle ore 21 di 54 °C: divieto di utilizzo previo intubamento con isolante;
- Caso 4: caminetto costruito in opera dal muratore e allacciato alla canna fumaria installata dall'Impresa Edile, entrambi non abilitati: incendio del tetto;
- Caso 5: indumenti stesi ad asciugare direttamente sopra il canale da fumo della stufa a legna installata dall'inquilino: incendio del soppalco in legno;
- Caso 6: emissioni con ricaduta sul suolo dei vicini del particolato solido di un forno da pizzeria: installazione abbattitore fuliggine ad acqua con vasca di decantazione;
- Caso 7: diniego dell'Assemblea condominiale all'appoggio di una canna fumaria sul muro perimetrale del condominio per un locale commerciale: diniego respinto in riferimento alla Sentenza n. 648/2017 del TAR Marche;
- Caso 8: ripetute accensioni dell'utente con allarme evidenziato sul display di una stufa a pellet: scoppio interno con frantumazione vetro e deformazione porta e cerniere.



**UNI 10683:12**

**Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi  
Verifica, installazione, controllo e manutenzione**


**P. Fumista - Luciano Rossi**  
Consulente Tecnico MT CAMINI

# Installazione impianti con apparecchi a combustibile solido


UNI 10683:12: installazioni non ammesse e divieti




**È VIETATO** nei **MONOLOCALI** installare tutti i tipi di apparecchio che non siano di tipo **STAGNO** o a **FOCOLARE CHIUSO**, cioè con prelievo dell'aria **CANALIZZATO** dall'esterno.



**È VIETATO** in **CAMERA DA LETTO** installare tutti i tipi di apparecchio che non siano di tipo **STAGNO** o a **FOCOLARE CHIUSO**, cioè con prelievo dell'aria **CANALIZZATO** dall'esterno.



**È VIETATO** nei **BAGNI**, installare tutti i tipi di apparecchio che non siano di tipo **STAGNO** o a **FOCOLARE CHIUSO**, cioè con prelievo dell'aria **CANALIZZATO** dall'esterno.




**E' VIETATA** l'installazione degli apparecchi a combustibile solido in **AUTORIMESSE, GARAGE, BOX AUTO O MAGAZZINI CON MATERIALE PERICOLOSO.**



**- autorimessa!**




**- magazzino!**




**NON SONO AMMESSE** le canne fumarie collettive, cioè gli innesti **MULTIPLI**: ogni apparecchio o generatore **DEVE** essere provvisto di un proprio **CAMINO**.




**NON E' AMMESSA** l'installazione di componenti dei sistemi di evacuazione fumi **SPROVVISTI** di marcatura «CE», secondo la **UNI EN 1443**.




**NON SONO AMMESSI COMPONENTI e CAVEDI** realizzati con materiali aventi classe di reazione al fuoco non classificati in classe «**A1**» (*ex classe 0*) secondo la **UNI EN 13501-1**.





**NON E' AMMESSO** convogliare nello stesso camino, gli **SCARICHI** provenienti da altri apparecchi o gli scarichi delle cappe degli apparecchi da cottura.




**E' VIETATO** far transitare all'interno del camino, qualsiasi **TUBAZIONE** ad uso impiantistico come **TUBI ACQUA, CANALINE, CAVI ELETTRICI**, ecc..





**E' VIETATO** l'utilizzo di tubi **FLESSIBILI** di qualsiasi tipo, per la realizzazione del **canale da fumo**: sono consentiti solo per l'intubamento designati **UNI EN 1856-2**, con classe **"T400"** e **"Gxxx"**.



**NON È CONSENTITO** posizionare il camino in **ADIACENZA** di materiali combustibili o infiammabili: il **CAMINO** deve essere adeguatamente **DISTANZIATO** mediante **INTERCAPEDINE D'ARIA** O **OPPORTUNO SISTEMA** indicato dal **FABBRICANTE**.



**E' VIETATO LO SCARICO DIRETTO A PARETE O VERSO SPAZI CHIUSI A CIELO LIBERO!  
LO SCARICO DEI FUMI DEVE AVVENIRE SEMPRE A TETTO!**



*nota: la prescrizione di scaricare sopra il tetto i prodotti della combustione è presente dalla prima edizione della norma del 1998 e richiamata in tutti i Regolamenti Edilizi.*


La prescrizione di scaricare sopra il tetto i prodotti della combustione degli impianti termici è inoltre contenuta al c. 9 dell'art. 17-bis "*Requisiti degli impianti termici*", della Legge 90/13, il quale stabilisce che:

*«9. Gli impianti termici installati **successivamente al 31 agosto 2013** devono essere **collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.**»*



**E' possibile derogare** a quanto stabilito, in **tre casi** e solo per gli impianti a **gas (c. 9 bis)**:

- sostituzione di un impianto **esistente** al 01/09/2013, che già **scaricava a parete**;
- se lo **scarico a tetto** risulta **incompatibile** con norme di **tutela degli edifici**;
- se si dimostra, con un'Asseverazione, che è **impossibile** uno **sbocco a tetto**.


**NON E' AMMESSO** posizionare lo sbocco del comignolo, **AL DI SOTTO DELLA ZONA DI REFLUSSO** calcolata in **1.30 CM.** e misurati a  $90^\circ$  dalla superficie del tetto: in prossimità del **COLMO** della copertura, lo sbocco del comignolo deve **SUPERARE DI 50 cm.** il colmo stesso.





**NON È AMMESSO**, posizionare lo sbocco dei comignoli alla **STESSA QUOTA** quando la distanza tra due camini è **INFERIORE** a **500 mm**: in questo caso la differenza delle quote in altezza, deve essere almeno di **200 mm**.



**NON E' CONSENTITO** posizionare lo **SBOCCO** del comignolo in prossimità delle **ANTENNE**, ad una distanza laterale inferiore di **1.500 mm.**, al di sotto inferiore a **200 mm.** e al di sopra inferiore a **500 mm.**




**NON SONO CONSENTITI** i dispositivi **MECCANICI** di aspirazione (*camini eolici o palle girevoli*).  
**SONO INVECE CONSENTITI** gli ausili **ELETTROMECCANICI** (*tiracamino*).



**NON E' CONSENTITO** posizionare lo **SBOCCO** del comignolo in prossimità di abbaini e/o lucernai, alle distanze e altezze minime di rispetto di cui al Prospetto 7:

**ABBAINI:** distanza = **1.500 mm.** dai lati e **3.000 mm.** dal fronte: H. **1.000 mm.** sopra lo stesso.

**LUCERNAI:** distanza= **1.000 mm.** dai lati e **3.000 mm.** dal fronte: H. **1.000 mm.** sopra lo stesso.




Prospetto 7 Quota di sbocco in prossimità di lucernari e abbaini apribili

Simbolo	Descrizione	Zone di rispetto [mm]	
		Sistema fumario operante con pressione negativa	
Abbaino	A	Distanza laterale da abbaino	1.500
	B	Altezza sopra il colmo della struttura dell'abbaino	1.000
	L	Distanza frontale da abbaino	3.000
Lucernario	C	Distanza dal filo superiore o laterale di aperture o finestre	1.000
	D	Distanza dal filo inferiore di aperture o finestre	3.000
	V	Altezza sopra aperture o finestre	1.000


Nel caso in cui, la distanza del comignolo sia **INFERIORE A 5 mt.** da finestre o da terrazzi prospicienti, **NON E' AMMESSO** posizionare lo sbocco del comignolo ad un'altezza inferiore a **1.000 mm.**, misurati dal filo superiore del cornicione dell'edificio prospiciente.

Oltre ai **5 mt.**, è invece **consentito**, posizionare lo sbocco del comignolo alla stessa quota del filo superiore delle finestre o dei parapetti dei terrazzi dell'edificio prospiciente.





Nel caso in cui, la distanza del comignolo sia **INFERIORE A 3 MT.** da ostacoli/volumi tecnici o edifici prospicienti privi di aperture, **NON E' AMMESSO** posizionare lo sbocco del comignolo ad un'altezza inferiore a **500 mm.**, misurati dal filo superiore dell'edificio.


**OLTRE I 3 MT.**, è consentito lo sbocco del comignolo ad un'altezza non inferiore a **1.000 mm.**




**NON E' AMMESSO** l'attraversamento con il **CANALE DA FUMO**, nei locali in cui è **VIETATA** l'installazione degli apparecchi a combustibile solido, quali **AUTORIMESSE, GARAGE, BOX AUTO O MAGAZZINI CON MATERIALE PERICOLOSO**.



**NON È AMMESSO** posizionare il **CANALE DA FUMO** ad una distanza di sicurezza dai materiali combustibili o sensibili al calore, **INFERIORE** a quella designata sul prodotto (**Gxxx**).



**È AMMESSA** l'installazione di accessori e dispositivi per l'**ABBATTIMENTO DELLE FULIGGINI**  
e/o per la **FILTRAZIONE DEI FUMI**. (Rev. UNI10683 in inchiesta interna CTI)





## **UNI 10847:17**

**Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati a combustibile liquido e solido. Linee guida e procedure.**

**P. Fumista - Luciano Rossi**  
Consulente Tecnico MT CAMINI

La **PULIZIA** dei camini/canne fumarie è una condizione **NECESSARIA** per mantenere in **SICUREZZA** i singoli apparecchi e garantire l'**EFFICIENZA** del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, ai fini del contenimento delle **EMISSIONI DI PARTICOLATO**.





Nel 1.895 nel «**REGOLAMENTO PER PREVENIRE ED ESTINGUERE GLI INCENDI**» del Comune di Treviso, trovavano collocazione precise regole costruttive proprio per prevenire l'**ACCENSIONE DEI TETTI** in legno da parte dei **CAMINI**.

L'attenzione veniva inoltre posta sulla loro **PULIZIA**, specificando poi, almeno **UNA VOLTA ALL'ANNO** per le abitazioni ed ogni **TRE MESI** per altre attività, ma anche sulle **PENALITÀ** qualora la causa di un **INCENDIO** fosse riconosciuta dall'accumulo di fuliggine per «**MANCATA SPAZZATURA**»!

In questo caso le **SPESE DI SPEGNIMENTO** venivano poste a carico del **PROPRIETARIO** o dell'**INQUILINO**!

La **PULIZIA** dei camini/canne fumarie di servizio agli impianti termici con stufe e caminetti, deve essere eseguita nel **RISPETTO** delle prescrizioni di **LEGGE E/O REGOLAMENTI LOCALI**.

La **MANUTENZIONE** degli impianti termici è disciplinata dal **D.P.R .74/13**.



# PULIZIA sistemi fumari per generatori e apparecchi a combustibile liquido e SOLIDO



## LE 4 OPERAZIONI DELLA PULIZIA DEL SISTEMA FUMARIO



*Controllo prima della pulizia*



*Pulizia*



*Controllo esito della pulizia*



*Redazione rapporto di pulizia*

## PULIZIA DALL'ALTO CON TERMINALE A PERCUSSIONE

La **PULIZIA A PERCUSSIONE** si esegue solo dall'alto in modo **ASCENSIONALE E DISCENSIONALE** mediante spazzole, terminale a percussione con sfere gommate e corda.

La pulizia a percussione è eseguibile anche su tratti **INCLINATI** del camino.



## PULIZIA DALL'ALTO O DAL BASSO

La **PULIZIA** con aste flessibili può essere eseguita sia dal **COMIGNOLO** che dal **BASSO** tramite uno sportello di **ISPEZIONE**, se presente.

Questo metodo di pulizia è eseguibile anche su tratti **SUBORIZZONTALI** dell'impianto.



## PULIZIA DALL'ALTO, DAL BASSO O IN ORIZZONTALE

La **PULIZIA** con aspo arrotolabile, può essere eseguita sia dal **COMIGNOLO** che dal **basso** tramite uno sportello di **ISPEZIONE**, se presente: è quello più usato per le stufe a pellet.

Questo metodo di pulizia è eseguibile anche su tratti **SUBORIZZONTALI** dell'impianto.



## PULIZIA CON SISTEMA ROTANTE

Questo **METODO** può essere utilizzato solo a condizione che il sistema fumario sia **IDONEO** a sopportare le sollecitazioni dell'elemento pulente, in particolare quando si usano le **CATENE**.

La **PULIZIA CON SISTEMA ROTANTE** può essere eseguita dall'alto o dal basso .



Il **CONTROLLO FINALE** è finalizzato a verificare l'esito della **CORRETTA PULIZIA** dell'impianto fumario, nonché l'assenza di **DANNI** conseguenti all'intervento.



**L'OPERATORE/SPAZZACAMINO** deve informare il committente attraverso la redazione del **RAPPORTO DI PULIZIA** di eventuali **DIFETTI, OSSERVAZIONI, PRESCRIZIONI** e **NOTE**.





*Grazie per l'attenzione!*